

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nuovo appello motivato: conta la sostanza. La tesi formale è di dubbia costituzionalità.

L'appello deve essere motivato indicando anche le modifiche, in fatto ed in diritto, richieste; tuttavia un'eventuale ricostruzione formale sarebbe quantomeno di dubbia legittimità costituzionale.

Un'ampia difesa dell'appellato può dimostrare indirettamente la conformità dell'appello al dictum¹ dell'art. 342 c.p.c.

Tribunale di Taranto, sezione terza, sentenza del 6.6.2013

...omissis...

L'appellato ha sollevato eccezioni teoricamente ostative all'esame del gravame, deducendone, anzitutto, l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. novellato², non essendosi in esso indicate le parti impugnate, nonché le modifiche, in fatto e diritto, richieste.

¹ La massima è stata elaborata dalla Direzione scientifica.

² Per approfondimenti:

-NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-VIOLA, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;

-VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012;

-CARTUSO, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Genova, sezione quarta, sentenza del 9.4.2013](#), *Nuovo appello motivato: no al rigore formale. L'importante è che la domanda sia chiara ed indichi le ragioni della pretesa*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013](#), *Nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza che deve possedere il requisito dell'autosufficienza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013](#), *Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), *Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), *Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

L'eccezione è infondata³.

Ed invero, al di là della considerazione (già affermata in precedenti pronunce dal sottoscritto) che, in effetti, l'interpretazione prospettata dalla parte appellata (appello chiarissimo e lapalissiano, nel contenuto, e tuttavia inammissibile per la mancata letterale indicazione delle parti da modificare e di come modificarle) sarebbe (ove si consolidasse e consentisse, dunque, di adire la Consulta) quantomeno di dubbia legittimità costituzionale (frapponendo ostacoli formali ed irragionevoli - poiché non motivati da alcuna reale necessità, né delle parti, né del giudice: laddove, per assunto di partenza del ragionamento, si tratti, per l'appunto, di gravame del tutto chiaro e nitido nelle sue motivazioni - alla tutela dei diritti ed interessi legittimi, ex articolo 24 della Carta costituzionale: diritti ed interessi legittimi, beninteso, di tutti, danneggiati, danneggianti, compagnie e quant'altri), vi è che, in fatto, nella specie, tale carenza risulta del tutto insussistente.

Ed invero:

- quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, non vi è alcun passo della sentenza che si occupi (espressamente) della questione, sicché (salvo a non ritenere che l'appellante si dovesse "inventare" tale passo o dovesse, davvero formalisticamente - in analogia col più antico diritto romano, per cui anche il più piccolo errore nel recitare la formula prevista nel caso specifico determinava la soccombenza in giudizio - riportare il contenuto dell'intera sentenza, dalla prima all'ultima lettera, intestazione e sottoscrizione del giudice incluse), non si vede cosa si sarebbe dovuto riportare, mentre la modifica richiesta è sintetizzata nelle

[-Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

[-Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

[-Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;

[-Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;

[-Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;

[-Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;

[-Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;

[-Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

³ BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'appello*, in *Riv. Dir. Proc.*, 3, 2013, 575, secondo cui dal nuovo art. 342 c.p.c. "non ne dovrebbe derivare ragione di modifica della attuale ed ormai consolidata giurisprudenza sull'onere di specificità dei motivi d'appello, la quale - pur scontati i suoi aspetti ancora controversi e problematici - ha basi sistematiche ben più solide che non il semplice tenore letterale di quell'inciso"; aggiunge poi che "non vi è sicuramente nulla di più dal punto di vista contenutistico e cioè quanto al paradigma della impugnazione idonea. Qualunque pensosa o saputa ricostruzione in senso contrario - che vada dunque al di là dell'attuale livello di specificità dei motivi - sarebbe plausibile come esercizio di retorica o gioco di parole, ma condannata al cestino da un minimo di buon senso". Per approfondimenti in dottrina, CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *Judicium.it*, 2012; RINALDI, sub. 342 c.p.c., in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2011; COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, in *Treccani.it*, 2012, 14; FINOCCHIARO, *Al via il "filtro" in appello, al giudice la valutazione sull'ammissibilità*, in *Guida al Diritto*, 2012, 35.

seguenti parole: "l'odierna appellante, dunque, insiste affinché venga dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza, poiché emessa in difetto assoluto di giurisdizione, considerato che il giudice di pace di Taranto ha statuito su una materia sottratta alla propria cognizione ed espressamente riservata all'ISVAP dalla normativa di settore" (pagine 4-5 dell'atto d'appello);

- quanto all'eccezione di incompetenza, si legge nel gravame:

"Ella, infatti, nel dichiararsi competente, parte da una premessa radicalmente errata ove sostiene che "le azioni aventi ad oggetto un obbligo di fare, non disciplinate autonomamente dal codice di rito, vanno assimilate quelle relative a somme di denaro o a beni mobili con la conseguenza che quando non ne sia indicato il valore ... si presumono di competenza del giudice adito ex art. 14 c.p.c. "" (pagina 5, ove è chiarissimo e persino testualmente riportato il punto della sentenza oggetto di riforma);

"... non può essere ignorata l'assoluta superficialità ed incoerenza della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice a quo si pronunciato sull'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta. ...È lapalissiano che il giudice a quo non abbia prestato la minima attenzione a quanto eccepito dalla Nazionale, né nell'atto introduttivo, considerato che, in entrambi gli scritti, veniva chiaramente esplicitato il valore della causa, pari ad Euro 5.200,00 ... Non vi è chi non veda che il giudice di prime cure, nell'errata convinzione che non fosse stato indicato il valore della controversia, sia inevitabilmente incorsa in una pronuncia sbagliata, oltre che infondata, proprio perché basata su una premessa di fatto totalmente errata" (pagina 5 dell'appello, da cui si evince chiaramente la richiesta, poi espressamente formulata nelle conclusioni, di "annullare la richiamata sentenza perché emessa dal giudice di pace, incompetente per valore": ultima facciata del gravame);

- quanto al merito, si legge nel gravame:

"il giudice di primo grado, invero, afferma, inspiegabilmente, che la convenuta compagnia "non ha evaso la richiesta di accesso agli atti nel termine di quindici giorni ... invocando l'art. 146 comma 2 CdA che limita il diritto di accesso quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti" ...A detta del giudice a quo, la motivazione del diniego all'accesso risulterebbe una mera clausola di stile, che costituirebbe "uno scudo per sottrarsi agli obblighi imposti dalla legge"" (pagina 6 dell'appello, dove si evince chiaramente la parte la sentenza di cui si chiede la riforma);

"Essa giudicante ha arbitrariamente ed incredibilmente equiparato la precisa e tempestiva risposta fornita dall'odierna appellante ad una mancanza di risposta. ... Non solo, infatti, la compagnia assicurativa ha fornito riscontro in tempi rapidissimi ma si è anche premurata di spiegare che "il sinistro in questione è gestito dall'unità antifrode aziendale in quanto i riscontri tecnici effettuati hanno evidenziato perplessità in ordine ai danni lamentati. Per il predetto motivo, in ottemperanza al 2 comma dell'art. 146 delle assicurazioni private, non riteniamo di mettere a disposizione la documentazione probatoria acquisita riservandoci di agire nelle opportune sedi". ... La Nazionale S. ha perfettamente adempiuto al proprio dovere di risposta, invocando anzi la tutela normativa predisposta dall'ordinamento, al fine di poter correttamente svolgere le opportune indagini sull'oscuro sinistro in questione. ... A tal proposito, l'art. 146 2 comma DLT 209/05 precisa che "l'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di

comportamenti fraudolenti". ... Pertanto, la motivazione adottata dalla compagnia non poteva e non doveva essere più specifica, altrimenti si sarebbe vista vanificata la ratio della legge, volta ad impedire che si possano conoscere anzitempo gli elementi istruttori acquisiti dall'impresa. ... Inoltre, come riportato dallo stesso giudice nella sua breve motivazione, ai sensi dell'art. 146 CdA, le imprese di assicurazione sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati l'accesso agli atti "a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano". Non, dunque, medio tempore ma a conclusione dei suddetti procedimenti. ... Per le suesposte ragioni, appare evidente la totale arbitrarietà, erroneità, illogicità, nonché l'illegittimità dell'impugnata sentenza che, quindi, merita di essere, nel rito, dichiarata nulla o annullata e, nel merito, completamente riformata" (pagine 6-8 del gravame, parole che ben rappresentano la modifica richiesta, peraltro esplicitata nelle conclusioni, laddove si chiede espressamente di "rigettare la domanda attrice siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata e non provata il fatto e in diritto").

L'appello, dunque, è pienamente conforme all'articolo 342 c.p.c.: come, peraltro, dimostrano, indirettamente (ma chiaramente), le 27 facciate dedicate al merito dei motivi di gravame dallo stesso appellato in comparsa di costituzione e risposta.

Seguendo l'ordine delle eccezioni sollevate dall'appellato (teoricamente impeditive dell'esame nel merito del gravame), si rileva quella di improcedibilità, per essere stati notificati 2 atti d'appello, il primo "del 24.10.2012 avente data di prima udienza del 28.2.2013 e notificato il 2.11.2012", il secondo "del 16.11.2012 avente data di prima udienza del 14.03.2013, notificato il 23.11.2012", mentre l'iscrizione a ruolo era avvenuta il 21/11/2012. a distanza, cioè, di 19 giorni dalla notifica del primo atto, con violazione degli articoli 165, 171, 307, 348, 358 c.p.c. e conseguente improcedibilità del gravame (non potendosi considerare, peraltro, il 2 atto quale riassuntivo del primo, con riassunzione, inoltre, inammissibile in sede d'appello): concetti e corsivi tutti tratti dalle pagine 2-4 della comparsa di risposta. L'eccezione è infondata.

Come si evince dall'atto oggetto di iscrizione a ruolo (che, lo si deduce, ad abundantiam, d'ufficio, posto che la questione non è stata neppure sollevata da parte appellata, è avvenuta con una copia o cosiddetta "velina" dell'originale, come ben reputa possibile Cass. S. U. 10864/2011), tale adempimento ha riguardato l'atto (niente affatto definito di riassunzione: sul punto le parti concordano) datato 16/11/2012, per l'udienza fissata il 14/3/2013: quindi, il 2 atto d'appello. Ebbene, tale atto, ricevuto dal collega di studio del domiciliatario, avvocato Giovanni Scapati, in data 23/11/2012, è stato depositato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 21/11/2012 ed iscritto a ruolo in pari data. Ed allora, alla fattispecie è applicabile il seguente e condivisibile, principio di diritto:

"il principio di consumazione dell'impugnazione, secondo un'interpretazione conforme ai principi costituzionalizzati del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti" (Cass. 15721/2011; conforme Cass. 23220/2005; sul punto si veda, in senso analogo, anche Cass. 6654/2013).

Nella specie, nessuna improcedibilità è stata dichiarata prima della riproposizione del gravame, nessuna violazione del contraddittorio è stata neppure fondatamente adombrata, al riguardo, mentre lo stesso gravame risulta proposto nel termine lungo di legge: il che ne importa la procedibilità.

Venendo, così, ai motivi di doglianza, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante è pur essa infondata.

Trattasi, nella specie, come espressamente statuito dalla normativa, di diritto soggettivo: sicché la sua tutela non può che essere rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria, quantomeno ai sensi degli articoli 24, comma 1, e 101 e seguenti della carta costituzionale (si veda, in particolare, l'articolo 103 che attribuisce alla giustizia amministrativa la tutela dei soli interessi legittimi, salvo specifiche materie, indicate dalla legge, in cui è possibile conferire ad essa la cognizione anche sui diritti soggettivi). Ed in effetti è stato condivisibilmente asserito:

"La società resistente non è soggetto passivo del diritto di cui all'art. 22 L. n. 241 del 1990, in quanto soggetto imprenditoriale non annoverabile fra le pubbliche amministrazioni.

La società di assicurazione non è nemmeno gestore di un pubblico servizio ovvero di un'attività, originariamente riservata allo Stato o ad altro ente pubblico, e da questo trasferita al soggetto privato mediante concessione, affidamento, appalto o altro atto traslativo avente natura pubblicistica.

Né l'attività assicurativa è, sotto il profilo oggettivo, un servizio pubblico, non essendo destinata al perseguimento di fini sociali o, comunque, d'interesse generale.

... Ne deriva che il diritto di accesso riconosciuto dall'art. 146 D.Lgs. n. 209 del 2005 cit. è tutelabile davanti all'Isvap o, al più, stante la qualificazione di diritto soggettivo in coerenza con la natura privata del soggetto nei cui confronti può essere esercitato, avanti l'AGO" (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent. 13.2.2012, n. 504).

Ora, ritenere (come fa l'appellante) nelle parole: "può inoltrare reclamo all'ISVAP", un vero e proprio dovere di rivolgersi ad una giurisdizione speciale ed esclusiva, in ordine alla tutela di tale diritto, da esercitarsi da parte di un organo amministrativo, è, oltre che in contrasto col testo scritto (che dice "può", non "deve"), in palese violazione, ancora una volta, del dettato costituzionale (e, in particolare, dell'articolo 102, comma 2, che prevede il divieto di istituire giudici straordinari o speciali: e naturalmente, implicitamente, di sottrarre alla giurisdizione, per conferire la loro tutela ad organi amministrativi, diritti soggettivi).

La dedotta doglianza circa l'incompetenza per valore del giudice di pace adito (basata sulla declaratoria di valore resa ai fini del contributo unificato), è anch'essa infondata.

Ed infatti:

"la dichiarazione del valore della causa fatta agli effetti del cd. contributo unificato, essendo indirizzata al cancelliere, non assume rilievo ai fini della determinazione della competenza: si veda Cass. (ord.) n. 15714 del 2007, secondo cui "la circostanza che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 2, esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall'art. 10 cod. proc. civ., comma 2, rilevanti ai fini dell'individuazione del valore della domanda ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al

funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell'art. 163 c.p.c. e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 citato, quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti" e fra queste dell'art. 14 cod. proc. Civ." (Cass. 4994/2008; così pure la predetta Cass. 15714/2007, nonché Cass. 9432/2012 e 26988/2007).

Sicché, la doglianza, basata unicamente sulla predetta declaratoria ai fini del contributo unificato, è da rigettare.

Anche nel merito, l'appello è infondato.

E vero, in linea teorica, quanto sostenuto dalla compagnia appellante, in ordine al comma 2 dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 209 del 2005, secondo cui:

"L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti".

Tuttavia, nella specie, a fronte di plurime richieste, a distanza di anni dal fatto, persino oltre i teorici limiti di prescrizione previsti dal codice di rito in materia di danni da responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli (e salva l'applicazione della più lunga prescrizione, in caso di sussistenza degli estremi del reato), la compagnia appellante si è trincerata dietro la predetta motivazione (circa la necessità di verificare eventuali comportamenti fraudolenti). Sicché, se, si ripete, in linea teorica, è condivisibile che non si possono esplicitare, con maggior dettaglio, neppure in sede giudiziale, le motivazioni per le quali si rifiuti l'accesso (pena la possibile manifestazione di prove nel frattempo raccolte o in fase di raccolta da parte della compagnia in ordine a detti comportamenti fraudolenti, con ipotetica vanificazione di tali indagini), è anche vero che tale diritto di accesso non può essere, indefinitivamente (e senza verifica giudiziale dell'operato della compagnia), sottoposto a tali indagini. Ora, ove pure la normativa debba interpretarsi nel senso che non possa, in simili casi, ritenersi tale diritto definitivamente insorto decorsi i termini di cui all'articolo 3 del D.M. n. 191 del 2008, emanato dal Ministro per lo sviluppo economico (che, in effetti, paiono riferirsi alla conclusione fisiologica del procedimento che non sia, per così dire, gravato da possibili "patologie": quindi alla normale "conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni" di cui al comma 1 dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 209 del 2005, laddove non sussista l'ipotesi regolata dal successivo comma 2), è evidente, però, si ripete, che non può, d'altro canto, ritenersi che, a fronte di una richiesta formulata a distanza di oltre 3 anni e mezzo dal fatto, la compagnia adduca, quale motivo di diniego del diritto di accesso de quo, la necessità di effettuare ancora accertamenti circa eventuali comportamenti fraudolenti tenuti in relazione al sinistro del cui accesso si tratta. Insomma, non sarebbe, per esser chiari, ragionevole ritenere che l'autorità giudiziaria debba procedere a chiudere le indagini penali in termini ben più stringenti (di cui agli articoli 405-407 c.p.p.), anche considerate le eventuali proroghe, mentre alle compagnie sarebbe consentito di procedere addirittura oltre tali termini. Del resto, con l'uso dell'informatica ed attraverso i dati incrociati (e non solo in relazione a tutti i soggetti e mezzi coinvolti nel ramo della responsabilità civile veicolare, ma anche, ad esempio, esaminando le tipologie dei sinistri, le metodologie operative - ivi incluse quelle stragiudiziali e relative ai modelli di constatazione amichevole ed

alle loro modalità di compilazione - il numero e la distribuzione dei sinistri, ecc.) è, per fortuna, oggigiorno, davvero agevole avere, in tempi rapidi, utili dati da sottoporre, poi, da parte anche (ma non solo) delle compagnie, al vaglio della magistratura competente: sicché ancor meno si giustifica la risposta data, nella specie, dalla compagnia al Ra .

In conclusione, per tale specifica ragione, nella specie deve ritenersi ingiustificato il rifiuto della compagnia (in data 31/5/2011) di consentire l'accesso agli atti relativamente ad un sinistro dedotto come avvenuto il 21/10/2007: con il conseguente rigetto, nel merito, del gravame (ed assorbimento di ogni ulteriore questione posta).

Attesa la parziale soccombenza delle parti, in ordine alle questioni rispettivamente sollevate, le spese sono liquidate a carico della soccombente compagnia appellante per la sola parte indicata in motivazione, dovendosi, per la restante parte, ritenere equa la loro compensazione (così Cass. S.U. 14854/2006, secondo cui la "parziale soccombenza reciproca delle parti" può indurre "a compensare tra le stesse le spese dell'intero giudizio").

Non si reputa che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. (per la dedotta, da parte appellata, "lite temeraria": anche considerando che il caso, per quanto detto, non risulta espressamente disciplinato).

Non essendo possibile distinguere le condanne (ipoteticamente) pure da quelle derivanti da una pronuncia di accertamento, dato che un accertamento è comunque necessario ed insito in qualsivoglia decisione (non comprendendosi su cos'altro potrebbe basarsi una pronuncia di condanna), la sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva, in conformità con la giurisprudenza maggioritaria (Cass. 9363/2010, 1283/2010, 18512/2007, 8059/2007, 16263/2005 e 16262/2005).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa predetta, sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto n.2308/2012 proposto dalla NATIONALE s. S.P.A. nei confronti di R.C., così provvede:

1. Rigetta l'appello;
2. Liquidati gli onorari della parte vincente in complessivi Euro 1.116,00, oltre al rimborso del contributo previdenziale e dell'IVA come dovuti per legge al momento del pagamento, condanna la NATIONALE s. S.P.A. al pagamento del 50% di essi a favore dell'avv. CL(che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato gli esborsi);
3. Dichiarata provvisoriamente esecutiva la sentenza.

Così deciso in Taranto, il 5 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2013.